

D.A. n. 159

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
 ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
 L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 Novembre 1949, n.1182;
- VISTA** la L.R. 1 Ottobre 1956, n.54;
- VISTA** la L.R. 30 Aprile 1991, n.10;
- VISTA** la L.R. 27 Aprile 1999, n.10;
- VISTO** il D.Lgs 18 Giugno 1999, n.200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 Dicembre 1999, n.23;
- VISTO** il D.Lgs del 23.05.2000, n. 164;
- VISTA** la L.R. del 3 Luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 Febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 Ottobre 2003, pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 14 novembre 2003, con il quale è stato approvato il Disciplinare *tipo* dei permessi di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 8. L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20 Ottobre 2004, pubblicato in G.U.R.S. n.46 del 5 novembre 2004, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003, approvativo del disciplinare tipo;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.Reg. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la legge n.11 del 12.05.2010 in particolare l'art.12;

JS
11/11

- VISTO** il D.A. Industria n. 154 del 22/08/61, registrato alla Corte dei Conti il 3/07/62 reg. 1 fg. 253, pubblicato in G.U.R.S. n.53 del 27/10/1962 con il quale è stata accordata alla SNAM S.p.a, con sede in S. Donato Milanese (MI) CF. 09104270153, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Lippone-Marsala", che collega il centro di raccolta gas dell'Agip Mineraria Lippone (ubicato nella concessione mineraria omonima) alla Zone Industriale del comune di Marsala, con scadenza al 25/02/1981;
- VISTO** il D.A. Industria n.255 del 18/04/1981 registrato alla Corte dei Conti il 26/05/1981 - reg.1 fg.56, pubblicato in G.U.R.S. n.36 del 25/07/1981, con il quale è stata accordata la proroga decennale della concessione del metanodotto "Lippone-Marsala" con scadenza al 13/10/1992;
- VISTO** il D.A. n.481 del 20/05/1993, registrato alla Corte dei Conti il 16/11/1993 — reg.2 fg.295, di ulteriore proroga decennale, della concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Lippone-Marsala" intestato alla SNAM S.p.a, adeguandola alla vigenza della concessione alla quale il metanodotto è asservito;
- VISTO** il D.R.S, n.503/serv.II/61 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Lgs. 23/05/2000, n. 164. "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in particolare dall'art. 21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra tutte le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Lippone-Marsala" è reintestata a Snam Rete Gas S.p.A., che subentra a Snam S.p.a in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;
- VISTO** il D.A. Industria n.20 del 22/02/2006 con il quale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 3/07/2000 n. 14, è accordata alla SNAM Rete Gas S.p.a, C.F. 13271390158 la ulteriore proroga quinquennale fino al 13/10/2007, della concessione per l'esercizio del metanodotto, convenzionalmente denominato "Lippone-Marsala", corrispondentemente alla proroga della concessione mineraria "Lippone-Mazara", con la quale il metanodotto è reciprocamente dipendente, autorizzando contestualmente, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge la Società alla realizzazione di una variante al tracciato, con potenziamento al tratto Marsala 1 — Marsala 2 DN 150 (6") 75 bar;
- VISTA** l'istanza prot. D.SIC/2917/BAL del 03.10.2012, con la quale la SNAM Rete Gas S.p.a, ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto in analogia alla vigenza del campo minerario denominato "Lippone-Mazara".
- VISTO** il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot. n. 04 del 25.03.2014 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo opportuno adeguare il canone corrisposto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della L.R. n. 14/2000, e dal quale si evidenzia che che la società titolare ha assolto agli obblighi imposti dai decreti di concessione ed è in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;
- VISTA** l'istanza D.SIC/ 4236/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. C.F. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Lippone Marsala" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. (P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);
- CONSIDERATO** che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";
- VISTI** i protocolli d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei

- Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Provincie Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** l'atto di adesione al protocollo di legalità del 20.11.2013 firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. ;
- VISTO** il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento Regionale dell'Energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 02.04.2014 n. Protocollo 12977;
- VISTA** la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 013494 del 07.04.2014;
- CONSIDERATO** che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, del DPR n. 25/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 23.05.2014, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;
- VISTI** il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'informativa antimafia;
- VISTO** il D.P. Reg. Sicilia n.106/Area 1^/S.G. del 14/04/2014 con il quale il Dott. Salvatore Calleri è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P. Reg. Sicilia n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico all'Ing. Pietro Lo Monaco di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Energia dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
- RITENUTO** di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Lippone - Marsala" dal 13.10.2012 al 13.10.2017.

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Lippone- Marsala", dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" R.E.A Milano 1964271 con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata- ai sensi dell'art. 27 della L.R. 03.07.200, n. 14- la proroga, in sanatoria quinquennale senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Lippone -Marsala" che collega il Centro Raccolta Gas dell'Enimed spa, ubicato nella concessione mineraria per Idrocarburi "Lippone-Mazara", alla zona industriale del Comune di Marsala; la proroga ha validità fino alla data del 13.10.2017, coincidente con la data di scadenza della concessione mineraria per Idrocarburi "Lippone-Mazara".
- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art.34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 capo 16 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato, per estratto, nella GURS e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma2, del D. Lgs. n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità .

A
M.

Art.8) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.

Art.9) Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li _____

30 GIU. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB 8^/1

(Dott. Geol. F. Battaglia)

Franco Battaglia

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8^

(Dott. Ing. S. Giorlando)

Giulio Giorlando

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE

(ing Pietro Lo Monaco)

[Handwritten signature of Pietro Lo Monaco]

L'ASSESSORE
Dott. Salvatore Calleri

